

VERBALE DI ACCORDO

Oggi 30/11/1973 tra la Ditta MARGHERITA rappresentata dalla titolare Sig.ra FEDERZINI SIMONETTA e le Rappresentanze Sindacali Aziendali nelle persone di CORNIA MARISA - ZANOTTI VELIA assistite dalle Organizzazioni Sindacali FILTEA-CGIL - FILTA-CISL, nelle persone di MALAVASI RENZO e ARTIOLI ROMANO, si è convenuto quanto segue:

1°) LAVORO ESTERNO e LIVELLI OCCUPAZIONALI

L'azienda si impegna a dare priorità al lavoro interno rispetto al lavoro esterno (lavoranti a domicilio, aziende artigiane, terziste, ecc.), al fine di mantenere ed incrementare gli attuali livelli occupazionali.

Inoltre si impegna, previa discussione con la Rappresentanza Sindacale Aziendale a rimpiazzare i dipendenti dimissionari o licenziati.

2°) INTEGRAZIONE SALARIALE

In caso di sospensione o di riduzione dell'orario contrattuale di lavoro, l'azienda s'impegna ad integrare il salario dei lavoratori fino al limite di 80 ore annue, in aggiunta al trattamento previsto dalla Cassa Integrazione Guadagni.

Detta integrazione a richiesta dei lavoratori può essere cumulabile tra lavoratore e lavoratore.

3°) CATEGORIE

A decorrere dall'1/7/1974 l'azienda si impegna ad inquadrare i lavoratori con i seguenti criteri:

- Operai di 1° Cat. - passaggio nella Cat. C;
- Operai di 2 e 3 Cat. - passaggio nella Cat. D;
- Gli operai nuovi assunti, provenienti da altri settori produttivi, dopo un pargheggio di mesi sei nella Cat. E/1 - passaggio nella Cat. D;
- I lavoratori addetti alle pulizie andranno inquadrati nella E /1;
- Gli impiegati di 4 e 5 Cat. - passaggio nella cat. C;
- Gli intermedi di 1 e 2 Cat. - passaggio nella Cat. B/2.

4°) PREMIO DI PRODUZIONE

Il premio di produzione verrà elevato da L. 120 orarie a L. 170 con decorrenza dall'1/11/1973 ed a partire dall'1/7/1974 a L. 200. Per i dipendenti retribuiti in misura fissa il premio sarà rapportato all'orario contrattuale di lavoro.

5°) TRASPORTO

I lavoratori residenti oltre 4 Km dal luogo di lavoro riceveranno il rimborso delle spese di viaggio, sostenute per recarsi al lavoro, pari al costo dell'abbonamento mensile dei mezzi di trasporto pubblico (Ferrovie, Autolinee, filobus, ecc.), siano essi usati oppure no.

Inoltre l'azienda s'impegna al pagamento dell'abbonamento al mezzo pubblico per tutti i dipendenti qualora venga istituito il servizio di trasporto pubblico.

6°) INDENNITA' DI ANZIANITA'

Si applica l'integrativo interaziendale A.I.A. del 9/10/1967.
A decorrere dall'1/1/1972 l'indennità di anzianità pari a 120 ore,
verrà elevata a 140 ore annue;
Dall'1/1/1973 sarà portata a 160 ore annue.

7°) APPLICAZIONE C.C.N.L. calze-maglia

L'azienda si impegna ad applicare il CCNL industria calze-maglia
ad a distribuire gratuitamente una copia del suddetto contratto
per ogni dipendente.

8°) DECORRENZA

Il presente accordo che integra il CCNL entra in vigore l'1/11/73
e scadrà l'1/10/1975.
Esso comunque rimarrà valido sino a quando non verrà sostituito
da accordo successivo.

P./la R.S.A.

Comis Fodai Manis

Ponchi Luotti Regie

P./la DITTA

Peletus Anonimo

P./la FILTEA-CISL

Paolo Calvo

P./la FILTEA-CISL

[Signature]



Postilla

Nell'art. 1 della 1° pagina vengono annullate le righe 5°-6° e 7°.